

IL COMMERCIO FRIULANO

NOTIZIARIO QUINDICIALE DELL'UNIONE PROV. FASCISTA DEI COMMERCianti
DI UDINE

PUBBLICITÀ: Prezzo per mm. di altezza (larghezza una colonna): Commerciali L. 2 il mm. - Finanziari - Necrologie - Concorsi - Aste - Comunicati - Sentenze ecc. L. 4 il mm. - Cronaca L. 3 il mm. - Rivoigenti a Bogarelli & Chizzoni, via S. Francesco 1 g, Udine, tel. 9-59 Milano, via Vivaio 10, tel. 70-333

ANNO XXIII - N. 12

UDINE, 21 LUGLIO 1944 - Anno XXII E. F.

Sped. in abb. postale II. gruppo

Per la repressione del mercato nero

Disposizioni del Commissario dei prezzi sull'obbligatorietà dei documenti comprovanti i prezzi delle merci

Il Commissario dei Prezzi per le provincie di Trieste, Friuli, Gorizia, Istria e Carnaro ha emanato la seguente disposizione in merito all'obbligatorietà dei documenti comprovanti i prezzi delle merci:

ART. 1. — Per merci acquistate dal 16 luglio 1944 in poi, le Aziende industriali, artigiane e commerciali, residenti nelle Provincie di Trieste, Friuli, Gorizia, Istria e Carnaro devono essere in possesso di documenti originali comprovanti i vari elementi costitutivi del costo (prezzo origine, spese trasporto, assicurazione, ecc.).

ART. 2. — A partire dal 16 luglio 1944 le Aziende industriali, commerciali ed artigiane devono rilasciare regolare fattura per tutte le vendite di merci, eccezion fatta per le vendite al pubblico.

ART. 3. — Le Aziende commerciali devono compilare un inventario delle merci di loro proprietà giacenti o viaggianti alla mezzanotte del 15 luglio, per le quali non posseggano i documenti di cui all'art. 1.

Nell'inventario devono essere riportati, oltre alla quantità, qualità e tipo delle singole merci, anche il loro prezzo di costo franco azienda acquirente.

ART. 4. — L'inventario di cui all'art. 3, va compilato in duplice copia su moduli forniti dai Comuni e va presentato ai Comuni stessi entro il 20 luglio 1944. Una copia dell'inventario, vistata dal Comune, sarà restituita all'azienda denunciante e dovrà da questa essere conservata fino all'esaurimento completo delle merci inventariate.

ART. 5. — Dall'obbligo di cui agli articoli 3 e 4 sono esenti le seguenti aziende e merci:

a) Aziende esenti dall'obbligo di denunciare le proprie merci: consorzi tessili ed abbigliamento, mense aziendali, esercizi pubblici e alberghi, orafi e orologiai, librerie e rivendite di giornali, farmacie, rigattieri, ambulanti;

b) Merci esenti dall'obbligo della denuncia: merci con prezzi già fissati dal Commissario dei Prezzi e generi alimentari calderati, ortofruttili in genere, molluschi e selvaggina, antichità ed opere d'arte, prodotti artistici dell'artigianato, generi di moneta, armi e munizioni, prodotti cosmetici e profumi, chiacchiere e giocattoli, articoli religiosi, francobolli, fiori, piante. Le Aziende che possiedono merci promiscue (soggette ed esenti dall'obbligo della denuncia) devono inventariare solamente quelle soggette alla denuncia.

ART. 6. — Per la compilazione degli inventari di generi non alimentari, le aziende potranno tener chiusi i loro esercizi per un periodo massimo di 4 giorni consecutivi, antecedentemente al 16 luglio 1944.

ART. 7. — Dal 10 luglio 1944 in mancanza dei cartellini indicatori dei prezzi, sulle merci poste in vendita al pubblico, costituisce infrazione punibile anche ai sensi dell'Ordinanza n. 33 del Supremo Commissario per la Zona di Operazioni del Litorale Adriatico.

In relazione alle suddette disposizioni il Commissario dei Prezzi ha fatto seguire le seguenti precisazioni:

Con riferimento all'Art. 1 della disposizione a margine cita-

ta, ed a completamento di quanto stabilito nel cpv. 12 della circolare SE/L, sottolinea che per le merci acquistate a partire dal 16 luglio tutte le aziende dovranno essere in possesso di documenti comprovanti gli elementi di costo.

Siccome, non sempre, sarà possibile ottenere dal fornitore una regolare « fattura » per l'intero ammontare pagato per una data merce o prestazione, specialmente nel caso di acquisti fuori del territorio di mia giurisdizione, saranno accettate anche altre prove in sostituzione della fattura. Tali prove potranno essere costituite da autorizzazioni preventive rilasciate dal G. P. U. e dalla « Sepral » a seconda della competenza in materia, dalle quali risultino i prezzi di acquisto. Tali autorizzazioni saranno rilasciate dai predetti Enti in caso di acquisti di merci di prima necessità al di fuori del territorio di mia giurisdizione, per le quali non sia possibile ottenere una fattura o non sia stato ancora fissato ufficialmente un prezzo.

Saranno, altresì, considerati documenti comprovanti il costo, le autorizzazioni di acquisto rilasciate dalla commissione degli esperti per i prodotti tessili e dell'abbigliamento e da analoghe commissioni che dovessero essere costituite, in futuro, per altre merci.

Potrà costituire, in casi eccezionali, prova ai sensi dell'art. 1 della citata disposizione anche la registrazione delle spese sostenute per l'acquisto di una data merce nei prescritti libri contabili oppure la conferma di un primario Istituto Bancario del versamento, tramite lo stesso, di una data somma costituente al prezzo d'acquisto di una partita di merce.

Per acquisti fatti nell'ambito delle Provincie Giuliane non sarà ammessa altra prova che quella di regolare fattura. Con riferimento all'art. 2 della citata disposizione sottolineo che a partire dalla data stabilita le aziende di qualsiasi genere hanno l'obbligo di stendere una regolare fattura per tutte le vendite di merci, eccettuate quelle fatte direttamente al pubblico, per le quali ultime la consegna del conto è facoltativa.

Le aziende che non si atterranno a quanto stabilito dal precedente articolo potranno essere colpite da gravi provvedimenti ai sensi dell'ordinanza n. 33 del Supremo Commissario, che — come noto — non prevede alcun limite per la fissazione delle pene pecuniarie.

Per evitare sorprese, informo che gli Uffici Vigilanza Prezzi hanno avuto precise istruzioni per quanto riguarda la repressione dell'uso di effettuare vendite senza fatture o con fatture non reali.

Ripeto, infine, che tutti i funzionari incaricati di far osservare la disposizione in oggetto hanno lo stretto obbligo di mantenere il segreto d'ufficio verso chiunque.

Con riferimento a quanto stabilito nella disposizione a margine citata faccio presente quanto segue a commento dei singoli articoli sottosegnati:

ART. 3. — Sottostanno all'obbligo dell'inventario tutte le merci di proprietà di una Ditta Commerciale e per le quali l'azienda non sia in possesso di fatture o autorizzazioni di acquisto ai sensi del cpv. 2 della circolare 20 SE/2 anche se la Ditta non le

tiene nei propri magazzini ma depositate presso speditori, fiduciari, ecc. o se le stesse sono ancora viaggianti alla data stabilita. Qualora, per una ragione di forza maggiore, le merci viaggianti dovessero andare perdute dopo la compilazione dell'inventario e prima del loro arrivo a destinazione, ne dovrà essere tempestivamente informato il Comune al quale è stato consegnato l'inventario. Dall'inventario devono risultare tutte le caratteristiche della merce in modo che in qualsiasi momento e senza perdita di tempo si possa stabilire, inequivocabilmente, prendendo visione della merce, se si tratta o meno della partita inventariata.

Il prezzo segnato nella apposita colonna dell'inventario deve essere quello reale. Per eventuali indicazioni false il responsabile sarà punito duramente e precisamente, a questo riguardo, che mi riservo di far fare delle indagini per controllare la esattezza delle indicazioni dei singoli commercianti. Non esiste, almeno per ora, alcun termine per la vendita delle merci inventariate: mi riservo comunque la facoltà di considerarle esitate dopo un ragionevole periodo di tempo, corrispondente al normale ciclo di rinnovo delle merci destinate alla vendita.

ART. 4. — Per evitare lo spreco di carta le Ditte interessate dovranno chiedere ai competenti Uffici comunali il numero strettamente indispensabile dei moduli. I moduli stessi dovranno essere riempiti possibilmente a macchina, in nessun caso a matita non copiativa. Cancellazioni o correzioni che alterino sostanzialmente la composizione, il quantitativo o il prezzo della merce non sono ammesse. In alto a destra, sulla prima facciata di ciascun foglio, deve esser posta la ragione sociale della Ditta, in basso a destra sulla seconda facciata di ciascun foglio la firma del titolare o gerente, in basso a sinistra la data alla quale i moduli vengono consegnati al competente ufficio comunale.

Il termine stabilito per la consegna degli inventari è improrogabile. Ritardi saranno considerati come infrazione alla disposizione in oggetto e puniti con pene pecuniarie. La copia dell'inventario, vistata dal Comune all'atto della presentazione, dovrà essere conservata dalla Ditta denunciante fino al totale esaurimento delle merci inventariate, per poi essere restituita al Comune stesso.

ART. 5. — Essendo chiaro quanto disposto dall'articolo citato a margine nulla ho da aggiungere.

ART. 6. — Per evitare lacune nell'approvvigionamento di generi alimentari, la chiusura delle aziende è stata limitata a Ditte che non vendono tali generi. L'autorizzazione per la chiusura per inventario dovrà essere chiesta ai Comuni dalle singole aziende, tramite codesta Unione e si dovrà evitare che troppi esercizi vengano chiusi contemporaneamente.

ART. 7. — Le vigenti disposizioni in materia di cartellini indicatori dei prezzi non sono state né abrogate né modificate. D'ora in poi, però, infrazioni in questo campo saranno punite dagli Uffici Provinciali di Vigilanza Prezzi.

Confido che le Unioni interessate assisteranno le Ditte rappresentate per evitare intralci e

difficoltà nella compilazione degli inventari. Qualora una Ditta avesse dubbi se inserire o meno una partita di merce nell'inventario, per evitare spiacevoli sorprese è consigliabile agire come se la merce fosse inequivocabilmente soggetta all'obbligo della denuncia.

Il Commissario dei prezzi per la Provincia di Trieste, Friuli, Gorizia, Istria e Carnaro comunica:

A parziale modifica dell'art. 4 della disposizione n. 19 del 28 giugno 1944 sull'obbligatorietà dei documenti comprovanti i prezzi delle merci e del par. 3 della circolare n. 23 SE/5 del 28 giugno 1944, fermo restando quanto disposto dall'art. 3 della disposizione n. 19 e cioè che l'inventario deve rispecchiare la situazione delle merci giacenti o viaggianti alla mezzanotte del 15 luglio 1944, i singoli Comuni dovranno rispettare gli inventari agli indirizzi indicati nella circolare n. 23 SE/5 del 23 giugno 1944 entro il giorno 3 agosto 1944.

In base alle facoltà concesse dal Supremo Commissario nella Zona di Operazioni del Litorale Adriatico con l'art. 2 dell'ordinanza n. 32 del 8 aprile 1944, avuto il benestare dei Reparti "Formazione e vigilanza prezzi" e "Finanze" del predetto Supremo Commissario e allo scopo di non aggravare ulteriormente i prezzi delle merci non soggette a cambiare il Commissario dei prezzi dispone che gli inventari presentati dalle ditte commerciali a mente della disposizione n. 19 del 28 giugno 1944 e riportanti i prezzi reali di acquisto delle merci inventariate, siano esenti da qualsiasi bollatura qualunque costituisca documento surrogatorio delle fatture di acquisto.

PREZZI DEI LATERIZI

« I prezzi massimi alla produzione dei laterizi prodotti nelle Provincie di Trieste, Friuli, Gorizia, Istria e Carnaro sono i seguenti:

mattoni pieni comuni, dimensioni cm. 26/13/6 L. 800 per 1000 pezzi;
mattoni forati (4 fori), dimensioni cm. 24/12/8 L. 770 per 1000 pezzi;
tegole tipo marsigliese, 15 per m. q. L. 1780 per 1000 pezzi;
tegole curve o coppi, 35 per m. q. L. 1105 per 1000 pezzi;
tavole da coperti, spessore cm. 3, lunghezza fino a cm. 60 L. 19,50 per 1000 pezzi;
tavelloni, spessore cm. 6, lunghezza fino a cm. 100 L. 27 per 1000 pezzi.

Per le tegole fabbricate con macchina a sistema del vuoto, si applica una maggiorazione di L. 100 per mille pezzi.

I prezzi massimi dei laterizi di tipo diverso dai precedenti per maggiori o minori dimensioni, cubature o spessori, vengono determinati aumentando o diminuendo i corrispondenti prezzi base, di cui al primo capoverso, dei seguenti importi fissi per unità di misura:

mattoni pieni comuni L. 0,198 al cm³, per 1000 pezzi;
mattoni forati L. 0,335 al cm³, per 1000 pezzi;
tavole da coperto, spessore cm. 3, per lunghezze superiori ai cm. 60, aumento L. 1,95 per m. q.;
tavole da coperto, spessore cm. 4, per lunghezze superiori ai cm. 60, aumento L. 2,35 per m. q.;
tavelloni, spessore cm. 5, diminuzione L. 2 per m. q.;
tavelloni, spessore cm. 7-7,5, aumento L. 3 per m. q.

Art. 2
I prezzi indicati all'art. 1 si intendono per merce posta su veicolo franco partenza fornace.

Art. 3
I prezzi di vendita franco magazzino dei rivenditori verranno determinati dai Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa maggiorando i prezzi di cui all'art. 1 di una quota per le spese di trasporto, da calcolarsi al costo, sulla media delle distanze dai centri di rifornimento, e di un margine lordo a favore del rivenditore che viene predeterminato nella misura del 20% del prezzo alla produzione.

Art. 4
Per la vendita effettuata con la clausola del « Salvo conguaglio », la presente disposizione entra in vigore con effetto retroattivo dal 1 aprile 1944.

Proroga delle licenze di importazione

La Direzione generale delle Dogane e Imposte indirette, di intesa con quella per gli scambi e le valute, ha disposto che tutte le licenze di importazione, emesse in data non anteriore al primo gennaio 1943 vengano automaticamente prorogate di validità a tutto il 31 dicembre 1944, le quali tuttavia potranno essere sostituite, per la parte non fruita, da altre nuove licenze dietro regolare domanda da farsi pervenire alla direzione generale scambi e valute a mezzo delle competenti organizzazioni di categoria.

PIETRINE FOCAIE per accenditori automatici

Si informano tutti i rivenditori di generi di monopolio che le richieste di rifornimento alle tabaccherie delle pietrine focaie per accenditori automatici, vanno inviate al seguente indirizzo: Deposito generi di Monopolio - Campiello Spirito Santo - Venezia.

Obbligatorietà dei contributi per le Assicurazioni sociali

Il Ministero dell'Economia Corporativa, con recente provvedimento, ha confermato l'obbligo da parte delle aziende del versamento dei contributi delle assicurazioni sociali obbligatorie per la invalidità-vecchiaia - disoccupazione - tubercolosi - natalità, degli assegni familiari, dell'indennità di richiamo alle armi, dell'integrazione salariale sull'intero ammontare delle retribuzioni, comprendendovi pure gli aumenti per gli adeguamenti salariali fissati negli accordi provinciali.

Le aziende, pertanto, che non avessero effettuato il versamento dei contributi preindicati sull'intero ammontare delle retribuzioni, sono tenute a provvedere alla regolarizzazione delle posizioni arretrate, rivolgendosi alla Sede dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale per richiedere i modelli necessari e le eventuali istruzioni del caso.

L'aumento degli assegni famigliari

L'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale comunica che a decorrere dal primo periodo di paga avente inizio successivamente alla data del 30 giugno u. s., la misura degli assegni famigliari dovuti ai lavoratori dei vari settori della produzione è aumentata nuovamente.

Si indica, per intanto, la misura dei nuovi assegni spettanti ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali e dell'artigianato, con riserva di portare a conoscenza degli interessati le nuove tabelle stabilite per i settori del commercio, agricoltura e credito e assicurazione.

OPERAI	Giornaliero
con 1 figlio o persona equiparata a carico	L. 2,60
con 2 o 3 figli o persone equiparate a carico	> 3,65
con 4 o più figli o persone equiparate a carico	> 4,65
con la moglie	> 4,—
con i genitori o altre ascendenti a carico	> p.35

IMPIEGATI	Giornaliero
con 1 figlio o persona equiparata a carico	> 4,—
con 2 o 3 figli o persone equiparate a carico	> 5,35
con 4 o più figli o persone equiparate a carico	> 6,35
con la moglie	> 5,70
con i genitori o altre ascendenti a carico	> 3,75

Si avvertono le aziende dell'industria e dell'artigianato che la nuova gestione, denominata « Seconda gestione maggiorata », dovrà essere tenuta completamente distinta dalle altre e che pertanto le risultanze dei contributi dovuti e degli assegni erogati per i periodi di paga posteriori all'anzidetta epoca del 30 giugno c. a. dovranno formare oggetto di appositi rendiconti (denunce di Mod. G. S. 2) in modo da evitare qualsiasi interferenza con la gestione precedente per la quale, in caso di versamento di contributi o di rimborso di assegni familiari, dovrà essere redatta una separata apposita denuncia.

LE TARIFFE ALBERGHIERE

Provvisoria sospensione della loro applicazione

Il Commissario dei prezzi per le Provincie di Trieste, Friuli, Gorizia, Istria e Carnaro dispone:

Art. 1) Le tariffe degli alberghi da valere delle Provincie di Trieste, Friuli, Gorizia, Istria e Carnaro, con decorrenza dal 1. luglio 1944 restano determinate come segue:

Stanze senza bagno: I cat., 1 letto, minimo lire 30, massimo lire 60; 2 letti, minimo 55, massimo 100; II cat., 1 letto, minimo 20, massimo 40; 2 letti, minimi 35, massimo 70; III cat., 1 letto, minimo 15, massimo 30; 2 letti, minimo 25, massimo 50; IV cat., 1 letto, minimo 10, massimo 20; 2 letti, minimo 20, massimo 40; locande, 1 letto, minimo 10, massimo 18; 2 letti, minimo 18, massimo 30.

Stanze con bagno: I cat., 1 letto, minimo 60, massimo 90; 2 letti, minimo 110, massimo 180; II cat., 1 letto, minimo 40, massimo 70; 2 letti, minimo 65, massimo 120; III cat., minimo 30, massimo 55; 2 letti, minimo 50, massimo 100.

Per l'uso del bagno comune, le tariffe delle camere senza bagno saranno aumentate di un supplemento da stabilirsi fra un minimo di lire 10 e un massimo di lire 20.

Art. 2) Ai prezzi di cui all'art. 1 va aggiunta la percentuale di servizio, nella misura fissata dai vigenti contratti di lavoro, come pure la quota di risarcimento che in seguito sarà stabilita per le varie categorie di alberghi.

Il servizio comprende anche le seguenti prestazioni: pulizia giornaliera delle scarpe; spazzolatura giornaliera dei vestiti.

Art. 3) L'Ufficio regionale per il turismo determinerà entro i limiti di cui all'art. 1 i prezzi dei singoli ambienti tenendo conto delle loro caratteristiche.

Art. 4) Trasformazioni delle stanze da letto in salotto, richieste espressamente da clienti, verranno compensate con l'aumento del 50 per cento.

Art. 5) In mancanza di disponibilità di camere ad un letto, la camera a due letti occupata da una sola persona verrà affittata con la riduzione del 35 per cento sul prezzo di tariffa.

Art. 6) Letti supplementari saranno conteggiati aumentando del 50 per cento la tariffa della stanza ad un letto e del 25 per cento quella della stanza a due letti.

Art. 7) In ogni stanza dovrà essere esposto in modo fisso e ben visibile il cartellino prescritto dall'Ufficio regionale per il turismo, indicante la relativa tariffa.

Art. 8) L'Ufficio regionale per il turismo è incaricato di emanare le norme integrative per l'esecuzione della presente disposizione.

L'Ufficio regionale per il turismo precisa, per norma degli interessati, che le nuove tariffe degli alberghi fissate dal Commissario dei prezzi, potranno essere applicate dopo che da parte dell'ufficio regionale per il turismo saranno emanate le norme integrative per l'esecuzione. Gli alberghi sono pertanto avvisati che fino ad adempimento delle modalità che all'uopo saranno fissate dall'Ufficio regionale per il turismo — tramite la rappresentanza provinciale di Udine — devono essere praticati i prezzi attualmente in vigore.

Divieto di vendita di succedanei di tabacco

A seguito del razionamento della vendita dei tabacchi da fumo è stato iniziato, da parte di privati esercenti e perfino anche da alcuni rivenditori, lo smercio di succedanei del tabacco sotto forma di erbe dissecate o di altri prodotti similari. Tale attività non è consentita costituendo, in base alla legge sui Monopoli, contrabbando.

Il nuovo listino dei prezzi del legname

Con disposizione n. 18 del Commissario dei Prezzi per le provincie di Udine, Gorizia, Trieste, Pola e Fiume è andato in vigore il nuovo listino prezzi del legname.

A cura dell'Unione sarà inviato alle ditte interessate un supplemento de *Il Commercio Friulano* contenente tale listino.

Disposizioni sulla disciplina dei prezzi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento

Il Commissario dei Prezzi per la provincia di Trieste, Friuli, Gorizia, Istria e Carnaro, in data 24 giugno u. s., ha emanato la seguente disposizione sulla disciplina dei prezzi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento:

ART. 1. - A partire dal 1. luglio 1944, i prodotti tessili e dell'abbigliamento da distribuirsi al pubblico col sistema dei buoni di acquisto, devono essere messi in vendita ai prezzi da me fissati per ogni singolo prodotto.

ART. 2. - I Consorzi fra grossisti, costituiti nelle Province di Trieste, Friuli, Gorizia, Istria e Carnaro, devono sottoporre ogni proposta di acquisto alla Commissione degli esperti tessili, istituita dal Supremo Commissario per la Zona di Operazione del Litorale Adriatico.

Ad approvazione ottenuta, i Consorzi devono sottoporre per ogni singolo prodotto un'analisi di costo, per la determinazione dei prezzi di cessione ai dettaglianti e di vendita al pubblico.

ART. 3. - Agli effetti del controllo, agli Uffici Vigilanza Prezzi saranno comunicati i prezzi da me determinati, corredati da una « cartella campione » per ogni tessuto e da una « cartella descrizione » per ogni confezione, messi in distribuzione.

A seguito di detta disposizione, il predetto Commissario ha fornito alcuni chiarimenti, nonché alcune norme da osservarsi per i prodotti attualmente giacenti presso le aziende al minuto, norme e chiarimenti che qui di seguito riportiamo.

1. - I Consorzi, presentando l'analisi del costo redatta in duplice copia sull'apposita scheda fornita dallo scrivente Commissario, dovranno depositare al Commissario stesso un congruo numero di « cartelle campione » per i tessuti e di « cartelle descrizione » per le confezioni, nella misura di 10 esemplari per i Consorzi di Trieste e di 6 esemplari per i Consorzi di Udine e Gorizia.

Una copia delle schede analitiche e una copia delle cartelle saranno restituite al Consorzio con l'indicazione dei prezzi approvati dal Commissario sia per la cessione al dettagliante che per la vendita al pubblico. Due copie di ogni « cartella campione » o « cartella descrizione » saranno inviate dallo scrivente Commissario agli Uffici Vigilanza Prezzi delle Province interessate, per la sorveglianza dei prezzi.

2. - I Consorzi cederanno le merci, ai singoli dettaglianti aventi diritto, f.c.o. magazzino e f.c.o. stazione arrivo, nel Comune sede del dettagliante. Il prezzo di cessione ai dettaglianti, stabilito dallo scrivente Commissario, s'intende comprensivo di ogni eventuale costo per imballo.

3. - I prezzi intermedi di passaggio tra i Consorzi principali e i subconsorzi di Gorizia (Moncaro e Urtico), Fiume e Pola dovranno essere concordati sulla base di accordi privati, ma sempre in modo che il prezzo di cessione ai dettaglianti rimanga inalterato al livello fissato dallo scrivente Commissario.

4. - Nelle fatture di vendita emesse dai Consorzi, dovrà essere riportato, per ogni articolo, il numero di riferimento alla cartella depositata presso il Commissario dei Prezzi, per l'esatta identificazione del prodotto, nonché il prezzo di vendita al pubblico autorizzato dallo scrivente Commissario.

5. - Per le confezioni, i Consorzi hanno inoltre l'obbligo di affiggere, su un capo di ciascun articolo fornito ad ogni singolo cliente, il numero di riferimento alla cartella descrittiva depositata presso il Commissario dei prezzi. Il capo portante il numero e l'articolo deve essere venduto per ultimo, in modo che il dettagliante sia in grado di comprovare in qualunque momento, e fino

ad esaurimento dell'articolo, la legittimità del prezzo di vendita da lui praticato.

6. - All'atto del ricevimento della merce, il dettagliante dovrà munire ogni singolo articolo del prescritto cartellino indicatore del prezzo di vendita al pubblico e dovrà riempire la scheda di carico e scarico per l'esatto controllo della regolarità della vendita. Le schede saranno fornite ai singoli dettaglianti dai vari Consorzi fornitori.

7. - Per le merci attualmente giacenti presso le aziende di vendita al minuto, si stabilisce che, a prescindere da qualsiasi fattura o stampigliatura, le stesse vengano vendute a prezzi che non superino più del 40% quelli dei prodotti similari che saranno forniti dal Consorzio. Prima di intervenire con norme coercitive inequivocabili, che porterebbero al livellamento assoluto dei prezzi delle merci giacenti a quelli delle merci fornite dai Consorzi, si rivolge un appello alle aziende di vendita al minuto di allinearsi spontaneamente al livello di prezzo indicato nel capoverso precedente.

Per l'allineamento dei prezzi si concede il termine del 1. luglio, per le Province di Trieste, Udine e Gorizia e del 10 luglio per le provincie di Fiume e Pola. Onde mettere in grado i singoli commercianti di procedere all'allineamento dei prezzi, sono stati forniti alle Unioni dei Commercianti gli elenchi dei prezzi fissati per le merci che saranno prossimamente distribuite nelle singole Province attraverso i Consorzi.

8. - L'esame sull'avvenuto allineamento dei prezzi, secondo i criteri suesposti, non sarà effettuato dagli organi della Polizia Economica, ma da osservatori esperti, che non avranno il compito di intervenire o reprimere eventuali abusi, ma soltanto di riferire al Commissario dei Prezzi, per una eventuale modifica delle presenti disposizioni.

lineamento dei prezzi, secondo i criteri suesposti, non sarà effettuato dagli organi della Polizia Economica, ma da osservatori esperti, che non avranno il compito di intervenire o reprimere eventuali abusi, ma soltanto di riferire al Commissario dei Prezzi, per una eventuale modifica delle presenti disposizioni.

UNIFICAZIONE servizi del collocamento

Si comunica che in data 26 giugno u. s. è stato provveduto alla unificazione dei diversi servizi del Collocamento esistenti nella provincia di Udine ed alla costituzione dell'Ufficio del Lavoro.

Pertanto tutta la corrispondenza riguardante il Collocamento della mano d'opera, il lavoro obbligatorio, i trasferimenti in Germania, dovrà essere indirizzata all'Ufficio Provinciale del Lavoro, via Carducci n. 1, Udine.

Disciplina della raccolta e della distribuzione del pelo, setole e crine animale

Si comunica che a sensi del D. M. 4 febbraio 1944 la Ditta Faustino Brotni, con sede in Udine - Viale Duodo - n. 24 - è stata nominata « Raccoglitore Autorizzato » per le Province di Udine e Gorizia del pelo, setole e del crine animale.

Si avverte, pertanto, che tali prodotti dovranno essere conferiti unicamente a tale Ditta.

Rifornimento diretto di specialità medicinali alle farmacie

Il Ministero dell'Economia Corporativa ha fatto presente al Sindacato Nazionale Farmacisti della Confederazione Nazionale Fascista dei Professionisti e Artisti la inopportunità di prendere iniziative relative ad acquisti collettivi di prodotti farmaceutici e specialità medicinali da parte dei Sindacati Provinciali dei Farmacisti.

34621 - S.I.T.E. - Udine, piazza del Duomo N. 3 a - Forniture impianti sanitari, igienici, termotecnici, termosifoni elettrodomestici, rivestimenti ed affini - Dal 5 aprile 1944 anche vendita di apparecchi e macchine per impianti elettrici in genere e materiale elettrico di attrezzamento degli stessi.

35568 - Studio Filatelico Udinese di Cossetini William - Udine, via Cicogna N. 35 - Commercio di filatelia e numismatica - In data 27 aprile 1944 modificata la denominazione di « Agenzia Filatelica Udinese », e trasferita la sede in via Po-scolle N. 55 a.

2245 - Renzo Venuti e C. - Cordero - Fabbrica acque gasate, fabbrica ghiaccio, concessione birra Itala - Pilsen e prodotti Recaro - In seguito al decesso del socio Venuti Renzo, avvenuto il 29 aprile 1944, la ditta viene continuata, sotto la medesima denominazione, dal socio rimasto, signor Muratori Marino fu Primo, e dell'unico erede del defunto Venuti Glauco fu Renzo, minorenni, rappresentato dalla signora Caterina Romolo Valoppi vedova Venuti.

26426 - De Donà Sergio di Ettore - Forni di Sopra - Manifatture, mercerie, chincaglierie e terraglie, legnami e legna da ardere - Dal 25 marzo 1944 anche industria boschiva.

35619 - Cividino Romeo - Maiano - Cava per estrazione ghiaccia - Dal 6 aprile 1944 anche estrazione torba.

Cessazioni

1059 - Costantini Giuditta fu Pietro ved. Cecchini - Trasaghis - Osteria e coloniali - Cessata in data 2 agosto 1944.

17087 - De Luca Anna ved. Fabbro - Treppo Grande - Vini, liquori e caffè al minuto - Cessata in data 6 aprile 1943 per decesso del titolare.

16429 - Berardi Pietro fu Arcadio - Tricesimo - Fruttivendola al minuto. - Cessata in data 29 maggio 1941 per decesso del titolare.

21629 - Foghin Maria fu Indri - Vito d'Asio (Casiacco) - Coloniali, vini e liquori al minuto - Cessata in data 1. marzo 1944.

ENTE NAZIONALE FASCISTA di PREVIDENZA ed ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI Villa Olmo - Como

AVVISO DI CONCORSO
L'E.N.F.P.A.S., bandisce per l'anno scolastico 1944-45 un concorso per N. 40 posti in convitti ed orfanotrofi e per N. 420 borse di studio per orfani e figli di iscritti all'Opera di Previdenza per i personali civili e militari dello Stato, riservandosi di bandire, non appena possibile, altro concorso per gli orfani e figli di iscritti residenti nei territori attualmente occupati dal nemico.

SENTENZE

Il Pretore di Udine

in data 13 aprile 1944 ha pronunciato il seguente decreto
contro
Colle Luigia fu Ermidio residente in Tavagnacco per avere il giorno 16 marzo 1944 in Pagnacco posto in vendita latte scremato.

(Omissis)

Condanna la suddetta alla pena di L. 350 di multa ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto nel giornale *Il Commercio Friulano*.
Per estratto conforme all'originale.

Il Cancelliere
f.to DE ECCLESII

GIUSEPPE PIVETTA
Direttore responsabile

Autorizzazione del Ministero della Cultura Popolare N. 1786 del 1. marzo 1944-XXII

UDINE - ARTI GRAFICHE FRIULANE
Via Treppo 1 - Telef. 2-52

Erika DITTA
ELIOS
ORTOLANI
UDINE -
Piazza Duomo N. 5
Telefono 4-20

Macchine per Scrivere e da Calcolo
Duplicatori - Accessori - Dattilografia
OFFICINA SPECIALIZZATA
per riparazioni di qualsiasi macchina

BANCA CATTOLICA DEL VENETO

SOCIETA' ANONIMA - Capitale Sociale L. 50.000.000
Riserve L. 6.050.000

SEDE SOCIALE e DIREZIONE GENERALE in VICENZA

Sedi: BASSANO DEL GRAPPA - BELLUNO - MESTRE (Venezia) - PADOVA - ROVIGO - TREVISO - UDINE - VICENZA

Filiali minori nei principali centri delle rispettive zone

Emissione gratuita di propri assegni circolari
Tutte le operazioni di Banca alle migliori condizioni

BANCA DEL FRIULI

Sede e Direzione Centrale: UDINE
Capitale L. 4.000.000,-; Riserve L. 13.250.000,-

FILIALI:
ARTEGNA - AVIANO - BUIA - CASARSA - CERVIGNANO DEL FRIULI - CIVIDALE DEL FRIULI - CODROIPO - CORDENONS - CORDOVADO - CORMONS - FAGAGNA - GEMONA DEL FRIULI - GORIZIA - GRADISCA D'ISONZO - GRADO - LATSANA - MANIAGO - MOGGIO UDINESE - MONFALCONE - MONTEREALE CELLINA - MORTEGLIANO - OVARO - PALMANOVA - PALUZZA - PONTEBBA - PORDENONE - PORTOGRUARO - SACILE - S. DANIELE DEL FRIULI - S. GIORGIO DI NOGARO - S. VITO AL TAGLIAMENTO - SPILIMBERGO - TARCENTO - TARVISIO - TOLMEZZO - TORVISCOSA - TRICESIMO - VALVASONE

RECAPITI:
AZZANO X - CANEVA DI SACILE - CLAUZET/O - FAEDIS - LIGNANO BAGNI - MEDUNO - POLCENIGO - TALMASSONS - TRAVESIO - VENZONE

ESATTORIE CONSORZIALI:
AVIANO - MEDUNO - MOGGIO UDINESE - PONTEBBA - NIMIS - OVARO - PALUZZA - PORDENONE - S. DANIELE DEL FRIULI - S. GIORGIO DI NOGARO - SAN VITO AL TAGLIAMENTO - TORVISCOSA

LA BANCA DEL FRIULI

quello che in FRIULI raccoglie nel FRIULI distribuisce.

CASSA di RISPARMIO di UDINE

FONDATA NEL-
L'ANNO 1876

Patrimonio 36 milioni - Depositi 340 milioni

SEZIONE DI CREDITO AGRARIO di ESERCIZIO e MIGLIORAMENTO

Filiali: Cervignano, Cividale, Latisana, Maniago, Pordenone, Sacile, S. Daniele del Friuli, S. Vito al Tagliamento, Tolmezzo.

RICEVITORIA e CASSA PROVINCIALE di UDINE

Esattorie: Udine, Cervignano, Latisana, Mortegliano, Maniago, Sacile, Tolmezzo.

Presso gli uffici di Ricevitoria, Esattoria e Tesoreria - in Via Zanon - funziona un servizio CASSETTE di SICUREZZA in apposito impianto corazzato, costruito secondo i sistemi più moderni e situato in locali che offrono la migliore garanzia.

Registro delle ditte

Nuove iscrizioni

35764 - Impresa Costruzioni F.I.T. - Sede Trieste e filiale in Maniago (soc. a responsabilità illimitata - Impresa costruzioni).

35766 - Romano co. Mariano - Manzano - Trebbia per conto terzi.

35778 - S. A. Miniere Dalmate - Sede Milano e filiale Osoppo - Industria estrattiva.

35768 - Pizzo Bandino e Tubolino Antonio - Palmanova (soc. di fatto) - Calzature, manifatture, bazar, mercerie capelli all'ingrosso e al minuto.

35761 - Delli Zotti Gino - Paluzza - Ambulante mercerie chincaglierie, pelletterie, cappelli e berretti.

35767 - Olivo Emilio fu Angelo - Pasiand di Prato (Colloredo) - Motoaratura per conto terzi.

35780 - Clama e C. - Paularo (soc. di Nome collettivo) - Fabbricazione chiodi e ribattini rigenerati.

35753 - Lenardon Virgilio - Poccia (Torsa) - Ambulante mercerie, valigie e affini.

35756 - Cagliari Mario fu Alberico - Pordenone - Agenzia d'affari.

35738 - Officine Galileo della Soc. Adriatica di Eletticità - Sede Venezia, filiale Pordenone - Industria meccanica ottica ed elettricità di precisione.

35779 - Cofri - Pozzuolo del Friuli (Terenzano) - (soc. di fatto) - Impresa costruzioni edili e stradali.

Variazioni

18252 - Sala Silvia de Ponti - Udine, via Vittorio Veneto 34 - Chincaglierie, private e articoli per fumatori, laboratorio enfezioni fiori artificiali; lavorazione pavimenti in Cassiaco di Vito d'Asio - Dal 1. marzo 1944 anche trattoria con locanda « Valle d'Arzino » in Vito d'Asio.

3819 - Serafini Costantino - Udine - via Andreuzzi N. 2 - Falegnameria e commercio mobili - In seguito al decesso del titolare sig. Serafini Costantino, avvenuto in data 25 febbraio 1944, la ditta viene continuata, sotto la medesima denominazione, dagli eredi: sigg. Serafini Antonio e Lino fu Costantino.

COMMERCIAnte!

Il « Commercio Friulano » è il tuo giornale.
Difende i tuoi interessi. Ti mette a giorno di tutte le disposizioni inerenti al tuo mestiere salvandoti dalle sorprese.

L'OFFICINA LAGOMARSINO
ricostruisce e ripara
MACCHINE da SCRIVERE
ADDIZIONATRICI - CALCOLATRICI di QUALUNQUE MARCA
Via Rauscedo 2 (Palazzo Odeon)
Udine - Telefono 19-43
Agente NARCISIO LOVAT

Dott. B. PITTONI
CHIRURGIA MINORE
e CURA INCR. VENE VARIOS
ANCHE A DOMICILIO
Riceve alle ore 10
in VIA DUGA D'AOSTA 5 - UDINE
(già via Cussignacco)
Abitazione via Zanon 6 - Tel. 13-0

GABINETTO DENTISTICO
Dott. A. Ferraguti
Via Faula 26
martedì, mercoledì sabato ore 10-11

CASA di CURA
Dr. F. PELIZZO
Specialista per le malattie
d'ORECCHIO - NASO - GOLA
presso la Clinica Otorinolaringologica
della Università di Firenze
Udine - Via Rivas 32 - Telef. 68
dalle 9 alle 12 - dalle 14 alle 17

Dr. G. FALESCHINI
MEDICO CHIRURGO
SPECIALISTA
MALATTIE VENEREE e PELLICOLE
Riceve: 10-12.30; 15-16.30; 18-19.30
UDINE: Vico Brededan 6
Telefono 13-66
(da piazza delle Erbe a via Zanon)

Prof. S. STEFANINI
Docente Clinica Pediatrica
Università di Bologna
Primario Ospedale Civile
Specialista Malattie dei BAMBINI
Via Roma 16 - Tel. 15-63
Riceve 11-13 - 15-17

MALATTIE NERVOSE
Dr. L. MEZZINO
già assist. Clinica neuropatologica
Università di Napoli
Medico Ospedale Psichiatrico
UDINE - Via Volturro, 1
Riceve ore 13-15